

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 - ANNO 2020-**

**IL FUNZIONARIO**

in attuazione della determinazione dirigenziale n.833/2020\_\_\_\_\_

**RENDE NOTO CHE**

ai sensi dell'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 n° 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;  
ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;  
ai sensi della D.G.R.T. n° 581 del 06/05/2019;  
secondo quanto previsto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, possono fare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

**Art. 1 Requisiti per l'ammissione al Bando**

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Pietrasanta;
2. Essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata o pubblica ( con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 , alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.2/2019 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.2/2019 e successive modificazioni), adibito ad abitazione principale, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca", intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare; in caso di contratto con cedolare secca rinnovato, allegare idonea documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate attestante l'avvalimento del rinnovo della cedolare;
3. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Pietrasanta ;
4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovrappollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
5. Le disposizioni di cui ai punti 3) -4) ) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
  - \*-coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
  - \*- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;\*-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - \*-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. Non superamento del limite di €40.000,00 di patrimonio complessivo. (Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, detratte le franchigie);
7. Essere in possesso di Attestazione ISEE, in corso di validità, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., riferita al reddito prodotto nell'anno 2018, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, sottoscritta entro i termini di validità del bando;
8. Avere un valore ISE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013), non superiore ad Euro 28.770,41 e un Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., (€ 16.500,00) così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Parametri: per la collocazione nelle fasce di merito:

**Fascia "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (€13.391,82) ed Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

**Fascia "B"**

Valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 di € 13.391,82 e l'importo di € 28.770,41 con Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP)

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

**Art. 2 Reddito e Canone di locazione di riferimento**

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla Dichiarazione ISEE sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato DPCM 159/2013.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISEE ZERO" oppure "reddito complessivo inferiore al canone annuo di locazione" è possibile soltanto in presenza di **apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione**

**Art. 3 Nucleo familiare di riferimento**

Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni..

**Art. 4 Documentazione**

Ai fini dell'ammissione della domanda, il richiedente può autocertificare tutti i dati anagrafici e di stato civile, e dovrà indicare nella medesima i requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi (dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000).

2. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- b) Copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro annuale;
- c) Certificazione, del competente Ufficio Comunale professionale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune

- oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. ( come da modello allegato)
- d) Per i cittadini extracomunitari: certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in Italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel Paese di origine; sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo certificarlo nella domanda;

***Pena la non erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone riferite all'anno 2020 entro il termine del 15/12/2020.***

#### **Art.5 Articolazione e formazione delle graduatorie**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A), e fascia B) e sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE;

##### *1. Istruttoria delle domande*

Il Comune, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

##### *2. Formazione della graduatoria generale*

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede nei 30 gg. Successivi, all'adozione della graduatoria provvisoria che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo del Comune e sul sito web dello stesso [www.comune.pietrasanta.lu.it](http://www.comune.pietrasanta.lu.it). Avverso il provvedimento con cui è stabilita la graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, dopo di che formula la graduatoria generale definitiva. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

#### **Art. 6 Durata ed entità del contributo**

1. Il contributo, per il periodo 1° Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020, è erogato secondo i requisiti ed i criteri determinati dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998, nei limiti delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali.
2. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e
3. documentate.
  - Il contributo è così determinato:
2. a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE.
3. • Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
4. • In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.
5. • Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2020 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese. Per i nuclei familiari beneficiari del contributo straordinario a

sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all' emergenza epidemiologica Covid-19 ( erogato per i mesi di aprile e maggio) il contributo sarà conteggiato sui restanti mesi dell'anno solare;

7.. Non verranno erogati contributi di entità inferiore ad €. 200,00-.

#### **Art. 7 Modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e della presentazione, entro il termine del 15 dicembre 2020 di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2020 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.
2. **La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.**
3. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
4. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
6. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
7. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio

**SI PORTA ALL'ATTENZIONE DEI RICHIEDENTI CHE, CAUSA I NUMEROSI ERRORI NELLA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN ( e conseguente blocco nell' emissione dei mandati), NON VERRANNO EFFETTUATI ACCREDITI SU CONTI CORRENTI .**

**LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRÀ', ESCLUSIVAMENTE, PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI DELL'ISTITUTO DI CREDITO BANCO POPOLARE DI MILANO EX CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA P.ZZA DUOMO 13 - PIETRASANTA**

#### **Art. 8 Erogazione del contributo a terzi**

1. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;
2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 15 dicembre 2020, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2020. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per l'anno successivo.

#### **Art. 9 Termine e modalità di presentazione delle domande**

1. Per la presentazione delle domande il periodo è fissato dal 29.06.2020 al 29/07/2020.
2. Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli allegati al presente Bando. La modulistica potrà essere scaricata dal sito internet [www.comune.pietrasanta.lu.it](http://www.comune.pietrasanta.lu.it) .
3. presso l'ufficio casa via Marconi 3 (palazzina Vigili), nel giorno di lunedì, previo appuntamento, nel rispetto delle disposizioni anti covid-19 sino al 31 luglio 2020;
4. presso l'URP p.zza Matteotti 29 Pietrasanta in orario 9,30 /12,30;

Le domande, debitamente sottoscritte devono essere corredate da idoneo documento di identità e

inoltre, deve essere allegata tutta la necessaria documentazione prevista dal presente bando.

4. La domanda potrà essere presentata:

La domanda può essere presentata da qualsiasi soggetto appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto.

Le domande debbono pervenire **perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno\_29/07/2020** mediante:

- »presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune P.zza Matteotti 29, 55045 Pietrasanta;
- »presentazione a mezzo posta indirizzata al Comune di Pietrasanta, P.zza Matteotti n. 29, 55045 Pietrasanta. In questo caso il Comune declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale o a caso fortuito;
- »posta certificata: [comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)
- mail indirizzata a : [protocollo@comune.pietrasanta.lu.it](mailto:protocollo@comune.pietrasanta.lu.it)

#### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/1998 .

#### **AVVERTENZE**

1) I cittadini stranieri possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 a due condizioni previste espressamente dal secondo comma dell'art. 3 del citato DPR:

- 1) deve trattarsi di soggetto regolarmente soggiornante in Italia;
- 2) la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi "esclusivamente" a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

2) Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda copia della Dichiarazione dei redditi o della eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica oppure dell'attestazione ISEE e copia del documento di identità del prestante supporto.

3) Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente / associazione (denominazione, recapito, referente dell'ente / associazione) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento.

4) **Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il comune di Pietrasanta non invierà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva:** i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'albo pretorio e disponibili sul sito internet del comune di Pietrasanta.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune.

#### **INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI**

I dati personali richiesti sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo:

Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta, il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile dei servizi alla casa .

Il Funzionario Delegato  
Dott.ssa Loreta Polidori